

**Codice penale svizzero (CP)
e Codice penale militare (CPM)
(simboli razzisti)**

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Ingresso

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale³,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918⁴

Art. 261^{ter} AP-CP Utilizzazione di simboli razzisti (nuovo)

1. Chiunque utilizza o diffonde pubblicamente simboli razzisti, in particolare simboli del nazionalsocialismo oppure loro varianti, quali bandiere, distintivi, insegne, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini;

chiunque fabbrica, tiene in deposito, importa, fa transitare o esporta tali simboli o loro varianti oppure tali oggetti al fine di diffonderli o farne uso pubblicamente,

è punito con la multa.

2. Gli oggetti sono confiscati.

3. I numeri 1 e 2 non sono applicabili se l'utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti persegue scopi culturali o scientifici degni di protezione.

¹ FF 2009 ...

² SR 311.0

³ SR 101, nuovo testo giusta la legge federale del ... (RU..., FF 2009...)

⁴ FF 1918 II 1

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵

Ingresso

Visti gli articoli 60 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale⁶,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918⁷

Art. 171d AP-CPM Utilizzazione di simboli razzisti (nuovo)

Chiunque utilizza o diffonde pubblicamente simboli razzisti, in particolare simboli del nazionalsocialismo oppure loro varianti, quali bandiere, distintivi, insegne, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini;

chiunque fabbrica, tiene in deposito, importa, fa transitare o esporta tali simboli o loro varianti oppure tali oggetti al fine di diffonderli o farne uso pubblicamente,
è punito con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Gli oggetti sono confiscati.

3. I numeri 1 e 2 non sono applicabili se l'utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti persegue scopi culturali o scientifici degni di protezione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 321.0

⁶ RS 101, nuovo testo giusta la legge federale del ... (RU..., FF 2009...)

⁷ FF 1918 II 241